

ANNALES
XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

IUSTITIA ET SAPIENTIA IN HUMILITATE

Studi in onore di
Mons. Giordano Caberletti

a cura di
Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

ANNALES DOCTRINAE ET IURISPRUDENTIAE CANONICAE
XII

ANNALES
XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

IUSTITIA ET SAPIENTIA IN HUMILITATE

Studi in onore di
Mons. Giordano Caberletti

a cura di
Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

© 2023 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
e Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana –
Città del Vaticano – All rights reserved International
Copyright handled by Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.45780
E-mail: commerciale.lev@spc.va

ISBN 978-88-266-0794-8
www.libreriaeditricevaticana.va

INDICE

III.

De re processuali

La prova digitale nel processo di nullità matrimoniale (Silvia Barca)	603
Motivazione della sentenza come garanzia della giustizia del processo canonico (Jozef Barlaš)	627
La perenzione dell'istanza: breve rassegna comparatistica tra il diritto processuale italiano, vaticano e canonico (Emanuela Bellardini)	645
Riflessioni in tema di rapporti tra periti privati e perito d'ufficio (Rita Borza)	681
Inutilità della perizia ai sensi del can. 1678 § 3: alcune riflessioni a partire da una sentenza coram Caberletti (Mauro Bucciero)	703
Valutazione delle dichiarazioni delle parti in ottica antropologica (Paola Buselli Mondin)	725
L'esercizio della professione forense nello Stato della Città del Vaticano. Spunti ricostruttivi e problematiche attuali (Matteo Carnì)	747
Il passaggio dalla causa di nullità matrimoniale al procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato secondo il can. 1678 § 4 (Francesco Catozzella)	765
Aspetti problematici della duplicità formale tra processo ordinario e <i>processus brevior</i> nelle cause matrimoniali (Massimo del Pozzo)	787
Il computo dei termini <i>ad appellandum</i> . Annotazioni pratiche (Grzegorz Erlebach)	807

Considerazioni sul regime giuridico dei matrimoni vaticani. Profili sostanziali, processuali e interordinamentali (Enrico Giarnieri)	831
La mediazione nella crisi familiare: aspetti civili e canonici (Orietta Rachele Grazioli)	849
Il <i>munus</i> del difensore del vincolo nella recente prassi della Rota Romana (Francesco Ibba)	867
La prevenzione interordinamentale e il riconoscimento canonico delle sentenze emanate dal giudice dello Stato (Paolo Lobciati)	887
La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica (Paweł Malecha)	909
Criteri per una uniforme metodologia nella redazione delle perizie nelle cause di nullità matrimoniale (Fabrizio Mattioli)	927
Questioni legate all'assenza delle parti in giudizio, in particolare nelle cause di nullità matrimoniale (Massimo Mingardi)	955
«Claudatur cum indicatione diei» (can. 1612 § 4). La data della decisione giudiziale canonica (Gianpaolo Montini)	975
La <i>confessio iudicialis</i> nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso (Adriana Neri)	995
Alcune considerazioni sull'implementazione dell'istruzione in un'unica sessione nel <i>processus brevior</i> (Ernest B.O. Okonkwo)	1015
Ancora sulla verifica dell'esecuzione nelle cause sullo stato delle persone: un'ipotesi di lavoro (Marc Teixidor)	1035

I decreti ex can. 1680 § 2. Spunti ricostruttivi del nuovo istituto alla luce del primo quinquennio di giurisprudenza rotale (2016-2020) (Domenico Teti)	1055
Il requisito di “pregiudizialità” ex can. 1674 § 2. Nota introduttiva alla lettura del decreto coram Jaeger del 22 novembre 2016 (Francesco Viscome)	1089
Un tribunale interdiocesano e le sezioni istruttorie nelle singole diocesi (cf. art. 23 § 2 DC): l’esperienza del Tribunale ecclesiastico Triveneto (Adolfo Zambon)	1105
Verso un nuovo modello di composizione dei conflitti nella Chiesa: la conciliazione (Ilaria Zuanazzi)	1123
IV.	
<i>Extravagantes</i>	
Riorganizzazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con specifico riferimento alla fusione (Giacomo Bertolini)	1145
Il <i>sensus fidei</i> : elementi per una rilevanza canonica (Luca Borgna)	1175
Pane celeste – <i>κένωσις</i> – pane terreno. A margine di alcuni discorsi inediti del Card. Giacomo Lercaro (Davide Dainese)	1201
L’incontro tra le scienze umane e i processi vocazionali (Chiara D’Urbano)	1215
Lo statuto canonico del <i>nasciturus</i> (Jude Berthomieux Frédéric)	1231
La riduzione della chiesa ad uso profano non sordido. Le premesse giuridiche e giurisprudenziali dell’attuale normativa (Alessia Gullo)	1261
La sinodalità nella vita della parrocchia: la cura pastorale <i>in solidum</i> (Felipe Heredia Esteban)	1289

La centralità della visione dialogico relazionale della persona nell'ordinamento canonico (Antonio Iaccarino)	1317
Danno e responsabilità giuridica: considerazioni alla luce di una decisione della Rota Romana (Emanuele Spedicato)	1333
Procedimento di nullità matrimoniale e riattivazione di una ferita emotiva (Francesco Urbani)	1357

GIANPAOLO MONTINI
Professore Straordinario nella Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università Gregoriana

«CLAUDATUR CUM INDICATIONE DIEI» (CAN. 1612 § 4). LA DATA DELLA DECISIONE GIUDIZIALE CANONICA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La data della sentenza dal Codice del 1917 al Codice vigente. – 2.1. Il can. 1874 § 5 CIC 1917 e il can. 1612 § 4 CIC 1983. – 2.2. Il can. 1894, 4° CIC 1917 e il can. 1622, 4° CIC 1983. – 2.3. Il can. 1878 § 1 CIC 1917 e il can. 1616 § 1 CIC 1983. – 2.4. La normativa rotale. – 3. La normativa vigente. – 3.1 La data nel testo della sentenza. – 3.2. La omessa data come motivo di nullità della sentenza. – 4. *Ratio legis* della data da apporre alla sentenza *sub poena nullitatis*. – 5. Un ultimo riferimento: la normativa notarile in materia di datazione. – 6. Conclusione.

«*Qui prior est tempore
potior est iure*»¹

1. Premessa

Dopo aver fissato l'attenzione sulle cosiddette formalità inutili² con le quali le pronunce giudiziali canoniche sono redatte, dalla invocazione del Nome di Dio³ nella intestazione delle sentenze sino alle clausole finali tradizionalmente

¹ *Regula iuris* 54 in VI° (V, 12).

² Cf. L. AGÚNDEZ SAN MIGUEL, *Memoria y cultura en la documentación del Monasterio de Sahagún: la respuesta de las fórmulas "inútiles" (904-1230)*, in *Anuario de Estudios Medievales* 40 (2010), 847-888; cf. in particolare la bibliografia alla nota n. 5, p. 849 sulle ccdd. formule diplomaticamente inutili.

³ Cf. G.P. MONTINI, *L'invocazione del nome di Dio nella sentenza. L'esercizio della giurisdizione matrimoniale nella Chiesa*, in *Periodica de re canonica* 92 (2003), 653-706; ID., «*Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus*». *La preghiera nella sessione per la decisione giudiziale (can. 1609 § 3)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 26 (2003), 164-194; ID., «*Post divini Nominis*

appostevi⁴, era ben opportuno considerare gli elementi richiesti dalla normativa canonica alla fine delle sentenze: il luogo e il tempo, nonché le firme.

Considerata in un precedente saggio la normativa inerente alla apposizione dell'indicazione del luogo della sentenza⁵, in questo breve contributo sarà trattata la questione inerente alla apposizione della data della pronuncia giudiziale: «Datum ..., die ...»⁶.

La tematica in oggetto, la data da apporre alla sentenza, è affrontata in almeno tre canoni del Codice (cf. cann. 1612 § 4; 1616 § 1; 1622, 4°): lo studio analizzerà anzitutto (I) lo sviluppo del testo dei canoni dal Codice del 1917 a quello vigente; presenterà poi (II) la normativa vigente, in relazione soprattutto alla sanzione di nullità sanabile della sentenza; ciò permetterà (III) la identificazione della *ratio legis*; si concluderà con una proposta interpretativa alla luce della normativa notarile.

2. La data della sentenza dal Codice del 1917 al Codice vigente

Poiché sono tre i luoghi nei quali si tratta della data della sentenza, merita distinguere le normative e le loro singole evoluzioni.

2.1. Il can. 1874 § 5 CIC 1917 e il can. 1612 § 4 CIC 1983

Il primo luogo ove appare la questione della data della sentenza, il più ovvio, è quello nel quale si descrivono gli elementi del testo della sentenza.

Al can. 1874 § 5 il Codice piano-benedettino prescriveva che la data fosse apposta alla fine della sentenza: «Claudatur cum indicatione diei et loci in

invocationem». *L'esercizio della giurisdizione matrimoniale nella Chiesa*, in *Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2003. Regione Ecclesiastica Piemonte. Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese*, [s.n.] Torino 2003, 34-48 oppure in *Rivista diocesana torinese* 80 (2003), 288-302.

⁴ Cf. ID., «*Pro tribunali sedentes*». *La "posizione" del giudice nel processo*, in J. Kowal – J. Llobell (ed.), «*Iustitia et iudicium*». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, III, Città del Vaticano 2010, 1339-1359; ID., «*Solum Deum prae oculis habentes*». *Il significato di una formula*, in G. Dalla Torre – C. Gullo – G. Boni (ed.), «*Veritas non auctoritas facit legem*». Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet, Coll. *Studi giuridici*, n. XCIX, Città del Vaticano 2012, 363-374.

⁵ Cf. ID., «*Claudatur cum indicazione loci*» (can. 1612, § 4). *Il luogo della decisione giudiziale canonica tra realtà, formalità e motivo di nullità*, in Aa.Vv., *Recte sapere*. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, Torino 2014, 499-510.

⁶ Cf. *Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, 6 marzo 1912, artt. 53 e 55 (AAS 4 [1912], 204), in connessione con gli artt. 15, 28-29, 31.

quibus exarata est, et cum subscriptionibus iudicis vel omnium iudicum, si plures fuerint, et notarii».

La data era espressa in termini generici («indicatio diei») e si riferiva chiaramente al momento della stesura della sentenza («exarata»). Toccava al giudice unico «redigere in scriptis» (cf. can. 1584 CIC 1917) la sentenza; nel tribunale collegiale spettava al relatore o al sostituto che il preside del Collegio avesse designato (cf. can. 1872 CIC 1917). Dopo questa «redactio» (cf. can. 1876 CIC 1917) la sentenza si doveva pubblicare quanto prima (cf. *ibid.*).

La data – quindi – da apporre al testo della sentenza era determinata quale la data della stesura per iscritto della sentenza completa di tutti i suoi elementi, compreso le firme dei giudici al testo.

Questa scelta appare sufficientemente condivisa nell'*iter* precedente alla prima codificazione⁷, anche se non mancavano testi⁸ e voci⁹ precedenti, non collimanti con la normativa poi codificata.

Dopo il Codice piano-benedettino i testi processuali non si discostano dalla scelta del can. 1874 § 5 CIC 1917: ciò vale sia per la istruzione *Provida Mater* (art. 202 § 5) sia per il M.P. *Sollicitudinem Nostram* per le Chiese Orientali (can. 398 § 5).

Qualche divergenza doveva essersi manifestata durante l'*iter* della prima codificazione per le Chiese Orientali, ma non ebbe esito; Ciprotti, infatti, aveva preso posizione a favore di un *revirement*: «L'uso forense vuole che la sentenza porti non la data in cui è stata stesa, ma in quella in cui è stata pronunciata. Sarebbe meglio perciò dire qui “prolata”, invece di “exarata”»¹⁰.

⁷ Negli Schemi di preparazione del Codice si sono avute proposte diverse: il can. 447 § 5 dello Schema 1909 Cardinali aveva: «Denique claudatur actus cum indicatione diei et loci in quibus exaratus est» (J. LLOBELL – E. DE LÉON – J. NAVARRETE [ed.], *Il libro “de processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti. Vol. I. Cenni storici sulla codificazione “de iudiciis in genere”. Il processo contenzioso ordinario e sommario. Il processo di nullità del matrimonio*, Milano 1999, 829-830); il riferimento di «exaratus» ad «actus» piuttosto che a «sententia», come nei primi tre paragrafi, accentuava la qualificazione della data apposta a documento-sentenza.

Il can. 10 § 5 dello Schema interlocutorio 1 del 1909 aveva: «Indicationem diei, mensis, anni, et loci ubi sententia pronuntiatur [...]» (*ibid.*, 746); il can. [85] = § 3. 3 del Voto Fisher del 1907: «locus et terminus sententiae editae» (*ibid.*, 561).

⁸ Nelle *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal*, 4 agosto 1910 si leggeva: «Sententiae definitivae complecti debent [...] Indicationem diei, mensis, anni, et loci in quo decisio prolata fuit» (§ 181, n. 1, e; AAS 2 [1910], 836; corsivo aggiunto).

⁹ Il can. 10 § 5 dello Schema interlocutorio 1 del 1909 prevedeva: «Indicationem diei, mensis, anni, et loci ubi sententia pronuntiatur [...]» (J. LLOBELL – E. DE LÉON – J. NAVARRETE [ed.], *Il libro “de processibus”*, cit., 746; corsivo aggiunto); il can. [85] = § 3. 3 del Voto Fisher del 1907 proponeva: «locus et terminus sententiae editae» (*ibid.*, 561; corsivo aggiunto).

¹⁰ S. CONGREGAZIONE ORIENTALE – PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE, *Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”*. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 117;

L'occasione per un confronto sulla questione venne con la riforma del Codice vigente. Nella sessione del febbraio 1969 fu anzitutto proposta l'integrazione della data con mese e anno¹¹; il Relatore poi – memore della proposta di Ciprotti – suggerì di sostituire «exarata», con «prolata»¹². Entrambe le modifiche piacquero a tutti i Consultori. Ne risultò a fine sessione il seguente testo: «Claudatur cum indicatione anni, mensis, diei et loci in quibus prolata est»¹³.

Inspiegabilmente nelle fasi successive il testo torna ad essere, come se nulla fosse stato deciso, lo stesso del can. 1874 § 5 CIC 1917: così nel primo Schema inviato nel 1976 per la consultazione¹⁴ e così pure nel testo sottoposto alla seconda revisione nel 1978, ove nessun Consultore fece obiezione¹⁵.

Il testo, però riapparso nello *Schema novissimum* del 1980¹⁶, avrà la modifica principale con l'introduzione di «prolata» al posto di «exarata» e così il testo fu promulgato come can. 1612 § 4: «Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus prolata est».

Sul testo del canone interviene la istruzione *Dignitas connubii*, che nell'art. 253 § 4 integra con l'esplicito scopo di renderlo maggiormente conforme al can. 1622, 4°: «Claudatur cum indicatione loci, diei, mensis et anni in quibus prolata est»¹⁷.

2.2. Il can. 1894, 4° CIC 1917 e il can. 1622, 4° CIC 1983

In questo caso il contesto è più impegnativo del precedente: non si tratta semplicemente della descrizione dell'impianto della sentenza, ma della sanzione di nullità a motivo della mancanza di qualche elemento di quell'impianto.

cf. pure P. CIPROTTI, *Observaciones al texto del Codex Iuris Canonici*, [s.n.], Salamanca 1950², 97: «El uso forense pide que la sentencia lleve no a la fecha en que ha sido extendida, sino, aquella en que ha sido pronunciada. Por tanto sería mejor decir aquí “prolata” que no “exarata”».

¹¹ Cf. *Communicationes* 39 (2007), 102.

¹² «Rev.mus Relator [= Mons. Sabattani], Ciprotti secutus, proponit “in quibus prolata est” loco “exarata est”» (*ibidem*).

¹³ *Ibid.*, 119.

¹⁴ Cf. *Communicationes* 41 (2009), 414.

¹⁵ Cf. *ibid.* 11 (1979), 141-142.

¹⁶ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum*, Città del Vaticano 1980, can. 1574, n. 4, 347-348.

¹⁷ La variazione fu introdotta nel I schema nella sessione XLV del 9 febbraio 1999, nel contesto della revisione globale del primo progetto e rimase inalterata fino al testo definitivo (cf. PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA, *Instructionis Dignitas connubii synopsis historica*, edidit Facultas Iuris Canonici, Roma 2014, 234-235).

Il can. 1894, 4° CIC 1917 sanciva la nullità sanabile della sentenza nel caso mancasse la data: «Sententia vitio sanabili nullitatis laborat, quando [...] Non refert indicationem anni, mensis, diei et loci quo prolata fuit».

Con questo si giunse indenni alla riforma del Codice, in specie alla sessione del maggio 1969 quando, a fronte di notevoli divergenze in merito ai motivi di nullità, la sera del 6 maggio si domanda ad un *parvus coetus* di proporre un testo ai Consultori¹⁸. Ciò che fu fatto il giorno seguente, con un testo proposto nel quale era scomparso il 4° del can. 1894 e in nota si spiegava il destino di quel motivo di nullità: «Casibus de quibus nunc in can. 1894, nn. 3° et 4° providetur per additionem quae proponitur ita, ad can 1878: § 1, ossia “vel omissiones eorum quae requiruntur a can. 1874 § 5”»¹⁹.

In altre parole la mancanza della data cessava di essere motivo di nullità sanabile della sentenza ed era classificata esplicitamente tra le correzioni che si possono apportare ad una sentenza: l’omissione della data diveniva un (semplice) errore correggibile.

In base a questa innovazione, il can. 1894 appare nel primo Schema del 1976, inviato per la consultazione, privo del motivo di nullità sanabile per omissione della data, ma in esso riappare quello per omissione delle firme dei giudici, che nella formulazione originaria codiciale accompagnava in un unico numero quello per l’omissione della data²⁰.

Nella sessione del dicembre 1978, dopo la consultazione, i Consultori, di comune accordo, ripristinano vari motivi di nullità sanabile, tra i quali anche quello per l’omissione della data²¹, che rimarrà invariato fino alla promulgazione dell’identico can. 1622, 4°: «Sententia vitio sanabili nullitatis dumtaxat laborat, si [...] non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit»²².

2.3. Il can. 1878 § 1 CIC 1917 e il can. 1616 § 1 CIC 1983

Il can. 1878 § 1 CIC 1917 prevedeva la possibilità di correggere una sentenza nel caso un qualche errore fosse incorso nella redazione del testo scritto, e si ponevano limiti perché la correzione del testo non divenisse pretesto per un mutamento della sentenza: «Si agatur de errore materiali qui inciderit vel in transcribenda parte dispositiva sententiae vel in referendis factis aut partium petitionibus aut in ponendis calculis, errorem corrigere valet ipse iudex».

¹⁸ Cf. *Communicationes* 39 (2007), 131.

¹⁹ Cf. *ibid.*, 132-133, nota n. 4.

²⁰ Cf. *Communicationes* 41 (2009), 416.

²¹ Cf. *ibid.* 11 (1979), 147.

²² Conforme l’art. 272, 4° *Dignitas connubii*.

L'innovazione introdotta nel maggio 1969, come si è visto sopra, fu l'introduzione della omissione della data fra le fattispecie di errori della sentenza emendabili, attraverso la formula «vel ommissa sint quae can. [...] requirit»²³.

E così avvenne: il canone sulla correzione della sentenza da quel momento riportò sempre la menzione dell'errore della mancanza della data²⁴, anche quando fu ripristinato il motivo di nullità sanabile della sentenza per omessa data. In tal modo divenne il can. 1616 § 1 del testo promulgato: «Si in sententiae textu vel error irreperit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis, *vel ommissa sint quae can. 1612, § 4 requirit*, sententia ab ipso tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad partis instantiam sive ex officio, semper tamen auditis partibus et decreto ad calcem sententiae apposito» (corsivo aggiunto).

2.4. La normativa rotale

Merita in questo caso menzionare la normativa rotale in quanto dotata di elementi specifici circa la data della sentenza: questi non rilevano formalmente se non per la Rota Romana (cf. can. 1402), ma possono costituire all'occorrenza (cf. can. 17) un criterio interpretativo per i prescritti del diritto codiciale.

Nella prima normativa della Rota *restituta*, le *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal* del 4 agosto 1910, laddove si enumerano gli elementi del testo della sentenza, prescrivono: «Sententiae definitivae complecti debent [...] Indicationem diei, mensis, anni, et loci in quo decisio prolata fuit» (§ 181, 1°, litt. e)²⁵.

Nella successiva promulgazione delle Norme rotali [1934] la normazione della data del testo della sentenza (come suo elemento) è più elaborata; nell'art. 144 si prescrive: «§ 1. Sententia ferri debet, Divino nomine ab initio semper invocato; exprimat oportet ex ordine nomen Summi Pontificis pro tempore reg[n]antis, indicationem diei, mensis, anni et loci quo prolata est [...]. § 4. Claudatur cum decreto exsecutorio pro diversa causarum natura iterum indicatis

²³ Cf. *ibid.* 39 (2007), 159: «vel omissiones eorum qui requiruntur a canone 1874 § 5»; *ibid.*, 41 (2009), 415: «vel ommissa sunt quae can. 270 § 4 requirit».

²⁴ Cf. *ibid.* 11 (1979), 143.

²⁵ AAS 2 (1910), 836; il corsivo è aggiunto. Merita di essere annotata la interpunzione: dopo la parola anni è posta una virgola che pare destinata a dividere nettamente (non era infatti grammaticalmente necessaria: in una elencazione l'ultimo membro è preceduto dal semplice «et») l'indicazione del tempo da quella del luogo. Ne sarebbe riprova la locuzione «quo» che logicamente al singolare si riferisce ad uno solo e, precisamente, all'ultimo elemento, ossia il luogo. Anche la preposizione «in» aggiungerebbe un argomento al solo riferimento al luogo.

die, mense, anno et loco quibus lata est, et cum subscriptionibus Auditorum et Notarii»²⁶.

Identico – quanto al nostro oggetto – è il testo dell’art. 97 delle vigenti Norme rotali [1994]²⁷.

Due sono quindi le indicazioni della (medesima) data: all’inizio del testo della sentenza (nel protocollo) e in calce (nell’escatocollo), sempre in riferimento alla data di pronuncia («lata»)²⁸.

3. *La normativa vigente*

3.1. La data nel testo della sentenza

Due sono i canoni che trattano della data della sentenza e ne trattano su due diversi versanti: il primo quale elemento descrittivo della sentenza, l’altro quale motivo di nullità nel caso di omissione.

Al riguardo si possono dare almeno due possibilità.

La prima è che si tratti di due date diverse, ossia che i due canoni richiedano due date nella sentenza. La prima, per esempio, potrebbe essere la data della stesura del testo della sentenza, quale documento, ed essere apposta alla fine dello stesso; l’altra potrebbe essere la data della decisione presa nel *conventus*, che potrebbe essere apposta all’inizio o nel corpo del testo della sentenza. Questa possibile duplicità si dovrà considerare un’ipotesi sempre plausibile, e sempre presente fino al termine di questo lavoro, anche perché il testo del Codice non pone alcun riferimento incrociato che provi che la data di cui tratta il primo canone sia la medesima di cui tratta l’altro.

L’altra possibilità è che i due canoni trattino della medesima data, quand’anche per designare ciascuna usino espressioni verbali diverse, anche notevolmente divergenti. Per ora si ritiene di dover assumere, come ipotesi di lavoro, la tesi che si tratti della medesima data nei due canoni.

Nel Codice del 1917 il primo canone (ossia il can. 1874 § 5) adopera un termine inequivocabile: la data da apporre alla fine del testo della sentenza è

²⁶ *Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934, AAS 26 (1934), 483. Il testo era già contenuto identico nel progetto del 1928: “*Lex propria et Regulae*” *S. Romanae Rotae Tribunalis*. Sub secreto, Romae 1928, art. 144, 36: solo mancava il segno di interpunzione tra «diei, mensis anni» nel § 1.

²⁷ *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, 18 maggio 1994, AAS 86 (1994), 535.

²⁸ E ciò in costanza – quanto alle norme del 1934 – della norma codiciale che riportava «exarata».

quello nel quale «[sententia] exarata est». «Sententiam exarare» senza ombra di dubbio indica la stesura materiale del testo scritto²⁹ della sentenza completo anche delle sottoscrizioni dei giudici e del notaio. Sotto il Codice piano-benedettino si può pertanto con certezza dedurre che la data da apporre in calce alla sentenza sia la data della scrittura della sentenza.

E di fatto il Card. Lega difende questa interpretazione. Nondimeno si chiede se per decidere di quale data si tratti «an ratio habenda sit diei qua in conventu decisa est causa, an potius diei qua, exarato iam textu sententiae, haec a iudicibus et a notario subscribitur»³⁰. Egli, in risposta alla questione, continua a difendere la sua posizione (ossia è la data della stesura), ma lo fa non attraverso la lettera della legge («exarata»), ma ricorrendo ad argomenti sistematici: il dispositivo dei giudici (la decisione) non merita la denominazione di sentenza e può essere oggetto di ritrattazione finché non giunga alla forma scritta³¹.

Per quanto attiene al can. 1894, 4° del medesimo Codice, il termine usato non è più «exarata», ma «prolata». Ora il meno che si possa dire a riguardo di questo termine è che esso non ha l'univocità del primo («exarata») e potrebbe essere applicabile anche alla sentenza, quale decisione presa *in conventu*, ossia al dispositivo. Non si scordi che, essendo in contesto odioso (nullità sanabile della sentenza), l'interpretazione deve essere stretta e quindi nel caso la data della «sententia prolata» deve essere interpretata nel senso più “comprendente” o “includente” possibile, per limitare la forza invalidante del can. 1894, 4°.

È interessante notare, invece, che quando il Card. Lega passa a commentare questo canone (cioè il can. 1894, 4°), neppure menziona la divergenza terminologica e prosegue nella sua spiegazione: «*defectus datae seu indicationis anni, mensis et diei et loci, quibus sententia est exarata [!] reddit nullam sententiam*»³².

Nel Codice vigente la lettera della legge muta. In tutt'e due i casi (cann. 1612 § 4 e 1622, 4°) il termine usato è «prolata» e, seppure con alterne vicende, il mutamento della denominazione nel can. 1612 § 4 fu consapevole, per esclu-

²⁹ Il significato di *exarare* proviene dall'uso metaforico del verbo *arare*, applicato alle tavolette di cera che, per scrivere, dovevano essere appunto “arate” dallo stilo; equivale pertanto a «scrivere, comporre».

³⁰ M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, II, Romae 1950, 961, n. 12.

³¹ «Exarata autem sententia intelligitur non ea die qua iudices conveniunt ad deliberandum seu ad partem dispositivam determinandam, ad praescriptum c. 1871, sed ea die qua sententiae textus perficitur uti praescribit c. 1874; sententia enim non hoc meretur nomen, nisi sit hoc servato praescripto exarata, et textui ita composito et approbato a iudicibus adiicitur subscriptio ad normam § 5 c. 1874. Et revera c. 1873 non attribuit nomen sententiae decisioni seu deliberationi iudicium» (M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, cit., 961, n. 13).

³² *Ibid.*, 1028, n. 8.

dere che la data si riferisse alla stesura³³. In questo modo vi è coerenza terminologica nei due prescritti, almeno nel termine fondamentale di riferimento³⁴.

Ma ciò che è mutato nel Codice vigente è soprattutto il contesto interpretativo nel quale si colloca la questione. Si può affermare senza tema di smentita che si è evoluto il quadro normativo quanto al significato del termine *sententia* nel triplice stadio di formazione:

- *Sententia* quale *dispositivum* o «pars dispositiva» o «pars dispositiva sententiae»: si tratta della decisione presa nel *conventus*, posta per iscritto al termine del medesimo *conventus* dal relatore, sottoscritta da tutti i giudici e *irreformabile*³⁵;
- *Sententia* quale testo scritto completo, comprendente il dispositivo irrimediabilmente sancito nel *conventus*;
- *Sententia* quale testo scritto completo pubblicato alle parti e dalla pubblicazione avente effetto.

In questo nuovo³⁶ contesto normativo, l'interpretazione della locuzione «sententia prolata» quale «decisione presa nel *conventus*» acquista forza decisiva, soprattutto per quanto attiene al can. 1622, 4°.

Conclusivamente, quindi, si può ritenere che la normativa vigente richieda che il testo della sentenza riporti la data della decisione presa dal collegio nel *conventus* di cui al can. 1609³⁷.

Anche la prassi dei tribunali conferma la interpretazione testé formulata.

Le sentenze definitive e i decreti definitivi della Segnatura Apostolica hanno recentemente come prassi di apporre:

- all'inizio del testo, dopo la invocazione del Nome di Dio, la data (anno di pontificato del Papa regnante, giorno, mese e anno) nella quale il Collegio (si è riunito e) ha preso la decisione sulla causa³⁸;

³³ Cf. *supra* la proposta di P. Ciprotti, menzionata anche nell'*iter* di riforma del Codice.

³⁴ Si noti comunque che l'argomento della coerenza tra i can. 1612 § 4 e 1622, 4° non è mai stato addotto, se non da ultimo nella preparazione dell'istruzione *Dignitas connubii* (cf. *supra*).

³⁵ La irrimediabilità del dispositivo emerge soprattutto dal can. 1614, seconda parte

³⁶ Cf. *Communicationes* 41 (2009), 124 e 141.

³⁷ Cf. chiaramente in questo senso: «Datum des Urteilsfällung, d.h. der Sitzung, in der die Richter den Urteilstenor gemäß 1609 gestgelegt haben» (K. LÜDICKE, *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* [Loseblattwerk, Stand April 1990], Essen seit 1984, 1612, 11).

³⁸ «BENEDICTO PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno V, die 5 septembris 2009, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis [...] in causa de qua supra, hanc definitivam tulit sententiam» (Sentenza definitiva coram Caffarra, 5 settembre 2009, prot. n. 41767/08 CG, in *Ephemerides iuris canonici* 59 [2019], 299).

- al termine del testo, dopo la statuizione sulle spese e il mandato a far eseguire la decisione, la medesima data apposta all’inizio, ossia quella nella quale il Collegio (si è riunito e) ha preso la decisione sulla causa³⁹;
- per ultimo, dopo le firme dei membri del Collegio, la data nella quale, dopo la stesura della sentenza e l’avvenuta sottoscrizione da parte dei membri del Collegio, è quindi dato l’ordine di notificare il testo della sentenza, con la firma del Segretario della Segnatura Apostolica e del Cancelliere della medesima Segnatura Apostolica⁴⁰.

Le sentenze del Tribunale della Rota Romana hanno – coerentemente con la propria legge (cf. *supra*) – come prassi di apporre:

- all’inizio del testo, dopo la invocazione del Nome di Dio, la data (anno di pontificato del Papa regnante, giorno, mese e anno) nella quale il Collegio (si è riunito e) ha preso la decisione sulla causa⁴¹;
- al termine del testo, dopo la statuizione sulle spese e il mandato a far eseguire la decisione, la medesima data apposta all’inizio, ossia quella nella quale il Collegio (si è riunito e) ha preso la decisione sulla causa⁴²;
- per ultimo, dopo le firme dei membri del Collegio e del notaio, la data nella quale, dopo la stesura della sentenza e l’avvenuta sottoscrizione da parte dei membri del Collegio, si è quindi formalizzato il testo⁴³, ossia la data nella quale il testo scritto definitivo della sentenza è stato consegnato in Cancelleria; quest’ultima indicazione della data è accompagnata dalla firma autografa del Cancelliere;
- segue l’attestazione stampigliata che l’esemplare concorda con l’originale, con data e firma del notaio⁴⁴.

Le sentenze dei tribunali locali, anche a volte in ragione di una cancelleria non efficiente, hanno prassi diverse, che però mantengono ferma la menzione della data della decisione presa nel *conventus*; si rilevano tribunali che appongono:

³⁹ «Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 5 septembris 2009» (Sentenza definitiva coram Caffarra, cit., 309).

⁴⁰ «Et notificetur. / Die 5 octobris 2009. / + Franciscus DANEELS, o.praem., *Secretarius / Paulus MALECHA, Praepositus Cancellariae*» (Sentenza definitiva coram Caffarra, cit., 309).

⁴¹ «FRANCISCI PP. anno Summi Pontificatus sexto, die 15 maii 2018, RR. PP. DD. [...] sequentem tulerunt in secundo iurisdictionis gradu definitivam sententiam» (coram Milite, sent., 15 maggio 2018, Neapolitana, A. 93/2018).

⁴² «Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 15 maii 2018» (*ibid.*, n. 15).

⁴³ «Ex Cancellaria Rotae Romanae Tribunalis, die 12 LUG. 2018» (*ibid.*; la data è stampigliata non scritta).

⁴⁴ «Rotae Romanae Tribunal. Concordat cum originali – die 12 LUG. 2018» (*ibid.*; la attestazione e la data sono stampigliate).

- al termine del testo la data del *conventus* del collegio per la decisione della causa, coerente con quella apposta all’inizio del testo⁴⁵;
- al termine del testo la data della stesura del testo medesimo, discordante da quella del *conventus* del collegio per la decisione della causa, apposta questa all’inizio del medesimo testo⁴⁶;
- al termine del testo la data della stesura del testo medesimo, discordante da quella del *conventus* del collegio per la decisione della causa, che risulta nel corpo del medesimo testo⁴⁷.

In concreto, pertanto, la data da iscrivere nella sentenza è il *dies conventus* di cui al can. 1609 § 1, ossia, per il tribunale collegiale, il giorno nel quale il collegio si riunisce per la decisione e viene steso il cosiddetto dispositivo, ossia la parte dispositiva della sentenza. In altre parole il prescritto del can. 1612 § 4 parrebbe richiedere che il testo della sentenza riporti alla fine il giorno che risulta dal dispositivo sottoscritto al termine del *conventus*.

⁴⁵ Cf., per esempio:

– TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, sentenza definitiva 9 settembre 2004, prot. n. 433/2002: «Nell’anno XXVI del Ministero Apostolico del Papa Giovanni Paolo II, il giorno 9 settembre 2004, i sottoscritti [...] hanno pronunciato la seguente definitiva sentenza in primo grado di giudizio» (1-2); «Milano, dalla Sede del Tribunale Regionale Lombardo, il 9 settembre 2004» (11), seguono le firme dei giudici e del notaio; «Tribunal Insubre. Concordat cum originali – Mediolani, 21.10.2004», segue la firma del Cancelliere;

– TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA – MADRID, sentenza definitiva 7 marzo 2005: «el día 7 de Marzo de 2005, legalmente reunidos en la Sala de Audiencias [...] pronunciaron en segundo grado de jurisdicción la siguiente sentencia» (1); «Madrid, 7 de Marzo de 2.005» (16), seguono le firme dei giudici e del notaio; «Concuerda en todo con su original. Doy fé. Madrid, 11 de Mayo de 2005», segue firma del notaio;

– KONSISTORIUM UND METROPOLITANGERICHT MÜNCHEN, sentenza definitiva 27 ottobre 2003: «In der Sitzung des Metropolitangerichts München am 27. Oktober 2003 fällten die rechtmäßig bestellten Richter [...] nachstehendes Urteil»; p. 1; «München, den 27.10.2003», seguono le firme dei giudici e del notaio; «Stimmt mit dem Original/der Über [...] überein. München, den 11.11.2003», segue firma del notaio.

⁴⁶ Cf., per esempio, SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], prot. n. 47310/12 VT: il dispositivo (ossia la relazione del *conventus* di decisione) è del 28 maggio 2012; la sentenza ha la data esatta della decisione nella parte iniziale, ma alla fine la data è quella della stesura del testo (19 giugno 2012) evidenziata peraltro con la formula: «Dada e passada na Chanceleria desse Tribunal, aos».

⁴⁷ Cf., per esempio, sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico di Porto, che a pag. 12, alla fine della fattispecie, riferisce che la sessione di giudizio ebbe luogo il 9 marzo 2010 e, alla fine del testo riporta: «Porto e Tribunal Eclesiástico de 1ª Instância, 1 de Junho de 2010» (cf. SSAT, prot. n. 46551/12 EC Port.).

Non dissimile è la prassi concernente le sentenze interlocutorie: l'apposizione della data non ha neppure bisogno di adattamenti (cf. can. 1613) e quindi è senz'altro da applicare alle sentenze interlocutorie⁴⁸ e ai decreti (cf. can. 1590).

Una nota peculiare merita il caso del giudice unico, in quanto la normativa codiciale e quella canonica in genere, sembrano trascurare la fattispecie, concentrandosi sulla prassi preferita del tribunale collegiale. Nel caso del giudice unico appare, infatti, ragionevole non richiedere la stesura del dispositivo. Può essere però molto opportuno che il diritto particolare (magari il regolamento del tribunale: cf. can. 1602 § 3) preveda l'obbligo del giudice unico di stendere il dispositivo con la immediata seguente consegna alla cancelleria del tribunale. Ciò potrebbe essere richiesto con maggior forza e ragionevolezza nel caso in cui il giudice unico abbia associati altri (cf., per esempio, cann. 1425 § 5; 1676 § 3; 1687 § 1).

Non si può però escludere che il giudice unico concepisca e prenda la decisione giudiziale in certo momento (e ne faccia fede il dispositivo) e solo in seguito stenda il testo della sentenza. Sorge più vivo in questo caso il quesito circa la data che dovrà essere indicata alla fine della decisione.

3.2. La omessa data come motivo di nullità della sentenza

«Sententia vitio sanabili nullitatis dumtaxat laborat, si [...] non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit»: il Legislatore sanziona nel can. 1622, 4°, con la nullità sanabile la sentenza sprovvista dell'indicazione della data nella quale la sentenza è stata pronunciata⁴⁹.

Secondo la pacifica interpretazione stretta dei prescritti che stabiliscono motivi di nullità (cf., per esempio, cann. 10 e 18), la disposizione sulla data deve essere considerata.

Pertanto la sentenza è sanabilmente nulla se la data della decisione presa nel *conventus*:

- manca nel testo della sentenza e nel testo o dal testo manca qualsiasi riferimento atto ad identificarla con certezza in tutti suoi elementi di giorno, mese e anno;
- manca e al suo posto è menzionata *solo* la data della stesura del testo della sentenza o della pubblicazione della sentenza;

⁴⁸ Cf. M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, cit., 961, n. 14.

⁴⁹ La nullità consegue anche alla sola mancanza dell'indicazione della data, anche se il 4° tratta anche del luogo e delle firme: cf. A. STANKIEWICZ, *Comentario al can. 1622*, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 1997², 1632.

- manca di uno o due degli elementi richiesti, manchi cioè del giorno o del mese o dell'anno, e nel testo o dal testo manca qualsiasi riferimento atto ad identificare con certezza l'elemento mancante o gli elementi mancanti;
- nel testo della sentenza è riportata, seppur con giorno mese e anno, in modo errato;
- nel testo della sentenza è riportata, seppure in entrambi i casi con giorno mese e anno, in modi diversi (*scil.*: date diverse), senza che nel testo o dal testo si abbia un qualsiasi riferimento atto ad identificare con certezza quale delle date riportate sia errata.

La sentenza, invece, non potrà essere dichiarata sanabilmente invalida se la data (giorno, mese e anno) della decisione presa nel *conventus*:

- è desumibile con certezza dalla esegesi del testo della sentenza;
- è apposta in altri luoghi del testo della sentenza e non alla fine, come richiede il can. 1612 § 4;
- non è espressa per esteso, ma in forma numerica;
- è menzionata accanto e oltre quella nella quale la sentenza è stata stesa.

4. Ratio legis della data da apporre alla sentenza sub poena nullitatis

Non pochi Autori si riconoscono imbarazzati di fronte alla previsione così rigida del can. 1622, 4°, che eleva a motivo di nullità sanabile l'omessa indicazione della data nel testo della sentenza.

Alcuni tacciono del tutto sul prescritto⁵⁰; altri rilevano la maggiore congruenza del rimedio della correzione della sentenza (cf. can. 1616), che sarebbe necessario comunque anche oltre il termine di sanazione (tre mesi) del vizio di nullità e della sentenza⁵¹; altri ancora palesano apertamente l'incomprensione circa l'interesse del ricorrente per la querela di nullità nel caso di omissione

⁵⁰ Cf., per esempio, S. GHERRO, *La nullità sanabile della sentenza. Con particolare riferimento alla mancanza di motivazione*, in Aa.Vv., *La "querela nullitatis" nel processo canonico*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano 2005, 171.

⁵¹ Cf. F. DELLA ROCCA, *Commento al can. 1622*, in P.V. Pinto (ed.), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 925. Cf. pure J. KLÖSGES, *Akzessorische Fragen im kanonischen Prozess. Eine Untersuchung anhand der Rechtsprechung der Römischen Rota*, Paderborn 2022, 305, che propone di convertire la normativa del can. 1622, 4° nella sola correzione della sentenza: «Klar ist, dass der c. 1622 [...] 4° CIC, in seiner aktuellen Konfiguration u. U. mehr Schaden anrichtet als ggf. Nützt. Gerade weil der eigentliche Akt bei Urteilsfällung in der richterlichen Schlussitzung stattfindet, nicht aber durch die Urteilsausfertigung, müssten die genannten Normen schlicht in eine einfache Vorschrift überführt werden, die die Verbesserung von offenkundigen Fehlern im Urteil möglich macht».

della data⁵²; altri infine rilevano gli inspiegabilmente numerosi rimedi che di conseguenza possono essere messi in atto in caso di omissione della data⁵³.

In questo contesto appare urgente ricercare la *ratio legis* di un simile prescritto, ossia una sua coerenza con l'ordinamento processuale.

Ovviamente non pare si possa riscontrare la *ratio legis* a partire dagli effetti della sentenza che, come è noto, corrispondono non già alla data della sentenza (pronunciata o stesa che sia), bensì alla *pubblicazione* (cf. can. 1614), che – se non anteriore alla data – è fonte generatrice di effetti.

La medesima irrilevanza della data – anche posteriore, nel caso – si riscontra per gli effetti processuali riferiti alle impugnazioni (querela di nullità

⁵² «Es is nicht ganz zu verstehen, warum der Codex in diesen Fällen das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde zugesteht, denn es besteht gar kein begründetes Interesse einer Partei daran, das Urteil bei einem der genannten Fehler erneut gesprochen zu bekommen» (K. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar*, cit., 1622, 4).

L'Autore sembra dimenticare che l'interesse alla querela di nullità è senz'altro della parte che ha avuto sentenza contraria alle proprie richieste (*gravamen*), come pure della parte pubblica (Difensore del vincolo e Promotore di giustizia) che agiscono rispettivamente per la validità del vincolo e per l'ordine pubblico.

Quanto poi all'utilità effettiva della querela di nullità nel caso, si veda quanto si osserverà più sotto circa la *ratio legis*. E ciò senza contare due effetti possibili di grande rilievo: il primo attiene all'eventuale nuova sentenza, che segue alla dichiarata nullità per omessa indicazione della data: avrà una collocazione temporale nuova, capace di effetti giuridici diversi dalla precedente (come *infra* indicato circa la *ratio legis*). Il secondo attiene alle modificazioni che nel frattempo, ossia tra il momento della decisione della sentenza nulla e il momento della decisione della nuova sentenza, possono accadere, quali, per esempio, la cessazione dall'ufficio di un giudice e, di conseguenza, un nuovo collegio che può decidere diversamente la causa rispetto alla sentenza annullata, oppure la riapertura dei termini per appellare, che ovviamente decorrono dalla pubblicazione della nuova sentenza.

⁵³ Cf., per esempio, J. KLÖSGES, *Akzessorische Fragen im kanonischen Prozess*, cit., 305. L'Autore enumera, peraltro correttamente, cinque rimedi, in realtà sette, perché due rimedi prevedono altrettante varianti, esperibili qualora la sentenza ometta la data: 1) sanazione della nullità della sentenza per decorrenza del termine di tre mesi (cf. can. 1623); 2) ritrattazione della sentenza nulla da parte del giudice *ex officio* (cf. can. 1626 § 2); 3) istanza di parte per la correzione dell'errore in cui è incorsa la sentenza per omissione della data (cf. can. 1616 § 1) e assenso del giudice; 4) istanza di parte di correzione della sentenza e apertura di una causa incidentale (cf. can. 1616 § 2); 5) proposta di querela di nullità per omissione della data al giudice *a quo* (che ha emanato la sentenza) e il giudice dichiara la nullità, con la conseguenza che riprende il processo; 6) proposizione di appello ed eccezione di querela di nullità presso il giudice *ad quem*: il giudice dichiara la nullità e rinvia la causa al giudice *a quo*; 7) proposizione dell'appello ed eccezione di querela di nullità presso il giudice *ad quem* che sentenzia negativamente sulla nullità, aprendo in tal modo la via all'appello presso il tribunale di terzo grado avverso la decisione negativa sulla nullità.

In realtà i rimedi possono ulteriormente moltiplicarsi se si tiene conto che la parte avversa, il difensore del vincolo e il promotore di giustizia possono impugnare la decisione data *sub* 5) e 6), e inoltre se si considerano altri rimedi, quale, per esempio, la *restitutio in integrum*.

e appello) e che – come è noto – hanno a riferimento la «notitia publicationis sententiae» (cf. cann. 1621; 1623; 1626 § 1; 1630 § 1)⁵⁴.

La data, però, della pronuncia (nel *conventus*) ha importanza per alcuni aspetti di grande rilievo; gli Autori menzionano i seguenti⁵⁵:

- 1) la verifica circa la potestà giudiziale dei giudici: senza la data della pronuncia nel testo della sentenza non è rilevabile un'eventuale mancanza di potestà giudiziale in uno o più giudici del Collegio, in riferimento per esempio alla data di conferimento, cessazione o sospensione dall'ufficio, nelle loro varie forme (cf. can. 1620, 2°);
- 2) la verifica circa la competenza del tribunale: in riferimento, per esempio, alla costituzione del tribunale, alla sua soppressione o alle modifiche della sua competenza, in tutte le loro forme (cf. can. 1620, 1°);
- 3) la verifica della precedenza di una sentenza sia in riferimento ad una violazione del principio *ne bis in idem*⁵⁶ sia in riferimento alla manifesta ingiustizia conseguente ad una sentenza che «va contro una *precedente* decisione passata in giudicato» (can. 1645 § 2, 5°; il corsivo è aggiunto).

Non pare lontano dal vero che il disposto del can. 1622, 4° sia posto a tutela di tutte quelle prescrizioni per le quali è rilevante il tempo che regge l'atto (come appena sopra si è esemplificativamente notato): l'obbligo *sub poena nullitatis* di enunciare la data della decisione permette di controllare immediatamente il rispetto di quelle norme irritanti. È, infatti, verosimile che chi voglia tacere o nascondere la trasgressione del principio temporale della competenza ometta ogni riferimento alla data, impedendo non solo un controllo rapido dell'osservanza della prescrizione, ma rendendolo anche in molti casi impossibile.

Si tratterebbe, in altre parole, di una legge *ad praecavendum*, il cui fine è appunto di prevenire un pericolo generale e che pertanto urge quand'anche in un caso peculiare il pericolo non si dia⁵⁷.

⁵⁴ È noto, infatti, che l'appello può essere interposto anche prima della pubblicazione della sentenza; lo stesso vale per la querela di nullità.

⁵⁵ Non è difficile repertoriare, oltre quelli di seguito indicati, tutta una sequenza di casi nei quali la data della sentenza ha rilievo: si pensi, per esempio, alla nuova normativa sulla prescrizione penale secondo la quale «si sospende la prescrizione dell'azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione» (can. 1362 § 3).

⁵⁶ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, VI, *De processibus*, Romae 1949, 592, n. 622.

⁵⁷ «Leges latae ad praecavendum periculum generale urgent, etiamsi in casu peculiari periculum non adsit» (can. 21 CIC 1917). Cf. G. MICHIELS, *Normae generales juris canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici*, II, Parisiis-Tornaci-Romae 1949², 438-440; 647-

È di conseguenza irrilevante, per la nullità di cui al can. 1622, 4°, che esistano elementi certi, anche evidenti e inoppugnabili, al di fuori del testo della sentenza che consentano di identificare la data del *conventus* nel quale la decisione è avvenuta. Si pensi, per esempio, al dispositivo steso, datato e sottoscritto dai giudici nella sessione di voto (*conventus*), trasmesso in cancelleria e notificato alle parti. Il prescritto del can. 1622, 4°, infatti, non concerne la data della decisione, ma la menzione della medesima nel testo della sentenza.

Si deve, infine, verificare se il can. 1622, 4° riguardi pure le sentenze interlocutorie e i decreti. Il can. 1613 estende sì, per quanto compatibile, il prescritto del can. 1612 § 4, ma ciò non ha relazione diretta con il can. 1622, 4°, ossia con la sanzione di nullità, che inoltre è di stretta interpretazione.

La soluzione del quesito credo che stia nella distinzione tra decisioni interlocutorie (sentenze o decreti):

- che hanno *vis sententiae definitivae* (cf. can. 1618): poiché per queste vige la *ratio legis* sopra descritta, deve vigerne anche il prescritto del can. 1622, 4°;
- che non hanno *vis sententiae definitivae* (cf. can. 1591): poiché sono fatte proprie nella decisione definitiva (provvista di datazione), non vige per queste il prescritto del can. 1622, 4°, almeno in forza del can. 14.

5. *Un ultimo riferimento: la normativa notarile in materia di datazione*

Non si può omettere di affrontare, in fine, un dubbio – del quale si è accennato all’inizio – sul fatto che i prescritti codiciali finora considerati (del Codice previgente e di quello vigente) rispondano non solo a logiche diverse, ma anche a datazioni diverse da apporre alla sentenza. Non sarebbe più una, bensì più datazioni da apporre.

Il dubbio, fondato sull’indipendenza dei prescritti, si rafforza avuto riguardo ai cann. 374 § 1 CIC 1917 e 484 CIC 1983: «*Officium notariorum est: 1° Conscribere acta seu instrumenta circa dispositiones, obligationes, citationes et intimationes iudiciales, decreta, sententias aliave circa quae eorum opera requiritur; 2° In scriptis fideliter redigere quae geruntur eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3° Acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exemplaria cum autographo*

648. Il fatto che il canone non sia stato recepito nel Codice vigente non toglie la sua vigenza, soprattutto nel contesto della cessazione della legge *ab intrinseco*. Curioso il silenzio di F.J. Urutia su questo canone (e caso) non solo in *Les normes générales*, Paris 1994, 82, n. 219, basato sul Codice vigente, ma anche in *Lex canonica (ad usum privatum auditorum)*, Roma 1977, 109, a commento del Codice previgente.

conformia declarare» (can. 374 § 1 CIC 1917); «Officium notariorum est: 1° conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones, obligationes vel alia quae eorum operam requirunt; 2° in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3° acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exempla cum autographo conformia declarare» (can. 848 CIC 1983).

Su questo aspetto ha attirato l'attenzione sia la precisazione della data sotto forma specifica di anno, mese e giorno sia, nel Codice previgente, il riferimento alle sentenze.

Da questi presupposti parrebbe di poter desumere che la sentenza debba essere provvista di due date diverse:

- la prima data è quella della decisione presa nel *conventus*: questa data è per la validità, deve essere espressa per giorno, mese e anno, può essere apposta ovunque nel testo della sentenza e di essa fa fede il notaio, la cui firma è richiesta con la firma o le firme dei giudici;
- la seconda data è quella del testo della sentenza: può essere espressa in qualunque forma, è apposta in calce al testo della sentenza ed è accompagnata dalla (propria) sottoscrizione del notaio.

Con la prima data il notaio fa fede della (data della) decisione presa nel *conventus* dai giudici⁵⁸, con la seconda fa fede dell'autenticità del testo della sentenza⁵⁹.

Una buona conferma di questa linea interpretativa si ha nella prassi della Rota Romana, ove le date (e le rispettive firme del notaio) sono due, entrambe poste in calce alla decisione, come sopra si è illustrato.

Questa linea interpretativa dà anche ragione della distinzione della sentenza quale giudizio e della sentenza quale documento⁶⁰.

⁵⁸ Nel caso fa fede sulla base di vari elementi, considerati a sua discrezione, quali per esempio, il dispositivo sottoscritto dai giudici al termine del *conventus*, la testimonianza dei giudici (estensore e firmatari). Il notaio, infatti, non è presente né può esserlo, nel *conventus*, dove la decisione è presa dai giudici del Collegio *nemine adstante* e il dispositivo è redatto dal giudice relatore.

⁵⁹ Ci si potrebbe chiedere se non svolga questa funzione la notazione «Concordat cum originali», seguita da data e firma del notaio che è apposta al termine del testo della sentenza (cf. gli esempi sopra addotti dalla prassi). Di fatto in molti casi la apposizione del «Concordat cum originali» avviene al momento della formalizzazione del testo della sentenza e quindi la data apposta può essere di fatto considerata in adempimento del can. 1612, 4°. Ma non sempre ciò è vero di fatto (se, per esempio, l'esemplare è estratto dall'archivio su richiesta) e soprattutto non pare vero dal punto di vista logico: l'esemplare originale («autographum»), con il quale concordano (*concordat*) le copie dichiarate conformi con la menzionata annotazione, non può concordare con se stesso, ma (*est*) l'originale.

⁶⁰ In una causa giunta in Segnatura Apostolica per querela di nullità è stato stabilito che l'ammissione di una sentenza civile quale *documento* a norma del can. 1600 § 2 non avviene

La doppia datazione, meglio le due date diverse richieste per ogni sentenza, possono essere dedotte da diverse considerazioni normative e con diverse tecniche interpretative:

- si potrebbe valorizzare la lettera del Codice previgente che prevedeva la data della stesura del testo della sentenza («exarata»)⁶¹, da apporre in calce, e la data della decisione presa nel *conventus* («prolata»);
- si potrebbe, prescindendo dai cann. 1612 § 4 e 1622, 4°, fondarsi sulla necessaria fede che deve accompagnare ogni atto giudiziale (cf. cann. 483 § 1 e 1437) e, perciò, anche la sentenza, con la sottoscrizione del notaio, che comprende per ragioni di normativa notarile la datazione della stessa sottoscrizione (cf. can. 484, 2°)⁶²;
- si potrebbe, pur nella ormai identica locuzione («prolata») dei cann. 1612 § 4 e 1622, 4°, distinguere in ragione del *locus materiae* la datazione del can. 1612 § 4 che deve essere apposta alla fine del testo («claudatur», appunto) e si riferisce al testo della sentenza, e la datazione richiesta nel can. 1622, 4°, che attiene alla decisione presa nel *conventus* dei giudici, senza indicazioni del luogo dove debba essere apposta.

6. Conclusione

La conclusione appare sufficientemente certa: *ogni sentenza deve riportare (almeno) la data della decisione presa (a pena di nullità sanabile) e deve inoltre riportare alla fine del testo (a pena di mera irregolarità) la data nella quale il testo della sentenza è stato confezionato.*

La tematica affrontata, seppure apparentemente a partire da una formalità del testo della sentenza, ha permesso di giungere a una conclusione ragionevole

quanto al giudizio in essa formato, ma può avvenire per la documentazione di atti di fatto compiuti da una parte nel giudizio civile: cf. SSAT, decreto del Congresso in una Interdioecesiani Beneventani seu Cerretana-Thelesina-Sanctae Agathae Gothorum, 26 maggio 2004, n. 6, in *Studies in Church Law* 7 (2011), 390; decreto definitivo coram Davino, 30 aprile 2005, n. 6, *ibid.*, 395-396.

⁶¹ Alcuni Autori con la menzione di *documentum* intendevano precisamente alludere alla logica di una datazione finale riferita alla confezione (*sententia* «exarata») della sentenza (cf. A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, III, Mechliniae-Romae 1931, 95, n. 231). Non si sarebbe quindi trattato di un'*inconcinnitas* rispetto al canone sulla nullità sanabile della sentenza, ma di una precisa volontà di distinguere la natura della datazione alla fine della sentenza.

⁶² Rimettendo la materia ad un successivo studio sulla firma del notaio da apporre alla sentenza, si può qui solo annotare che, anche prescindendo dalla questione se la sentenza (testo) possa ritenersi un «atto notarile», l'apposizione della firma del notaio richiede in sé la contestuale indicazione della data, non foss'altro per poter determinare se è stata apposta da persona *competente* quanto alla permanenza nell'ufficio di notaio al momento della sottoscrizione.

sia circa la normativa della datazione (*rectius*: delle datazioni) della sentenza sia circa la rilevanza della medesima normativa sulla validità della sentenza.

Alcune incertezze sia testuali sia sostanziali si devono imputare in parte al cambio di normativa sul momento della stabilizzazione della decisione giudiziale, in parte alla natura del Codice, che non è un manuale e al quale non si può richiedere la sistematica didattica di un *vademecum*, ma che richiede l'integrazione dei dati letterali con i principi generali del diritto.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2023
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
www.rubbettinoprint.it

ISBN 978-88-266-0794-8



9 788826 607948

€ 70,00
2 volumi indivisibili